

18/48/CU11/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2284 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 DICEMBRE
2016, IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NAZIONALI
DI DETERMINATI INQUINANTI ATMOSFERICI, CHE MODIFICA
LA DIRETTIVA 2003/35/CE E ABROGA LA DIRETTIVA 2001/81/CE.**

*Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome propone parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative già rappresentate in sede tecnica e allegate al presente.

Roma, 19 aprile 2018

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

Testo	Testo emendato Regioni	Note	Parere MATTM
II, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'allegato A; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della Dora e della			

fauna selvatiche; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 novembre 2017 che adotta la strategia energetica nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;			
--	--	--	--

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ... Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di conce1to con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: ART. 1 <i>(Oggetto e finalità)</i> 1. Il presente decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:			
---	--	--	--

a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine; b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico; c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell'allegato T; d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi; e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a), b) c) e d); f) una più efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili. 2. Il presente decreto è finalizzato a perseguire: a) gli obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in			
---	--	--	--

linea con il Settimo programma di azione per l'ambiente; c) la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia. ART.2 (Definizioni) 1, Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse presenti nel territorio nazionale, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico; b) emissioni di origine antropica: emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane; c) precursori dell'ozono: gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio; d) obiettivi di qualità dell'aria: i valori limite, i valori obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155; e) biossido di zolfo o SO₂: tutti i composti solforati espressi come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO₃), l'acido			
--	--	--	--

solforico (H₂S₀₄) e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di idrogeno (H₂S), i mercaptani e i solfuri di metile; f) ossidi di azoto o NO_x: l'ossido di azoto ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto; g) composti organici volatili non metanici o COVNM: tutti i composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari; h) particolato fine o PM_{2,5}: particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 micrometri (Lm); i) particolato carbonioso (black carbon BC): particolato carbonioso che assorbe la luce; l) impegno nazionale di riduzione delle emissioni: obbligo di ridurre le emissioni di una sostanza, in termini di riduzione minima delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espressa come percentuale rispetto al totale delle emissioni dell'anno di riferimento, fissato al 2005; m) ciclo di atterraggio e decollo: il ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita, l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli aeromobili che sono effettuate ad un'altitudine inferiore a 1.000			
--	--	--	--

metri; n) traffico marittimo internazionale: gli spostamenti in mare e in acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un Paese ed arrivano nel territorio di un altro Paese; o) zona di controllo dell'inquinamento: zona marittima che non si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base a partire dalle quali é misurata la larghezza del mare territoriale, istituita per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento provocato dalle navi conformemente alla vigente legislazione internazionale; p) normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte: la normativa europea finalizzata a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici previsti dal presente decreto mediante misure di mitigazione alla fonte; q) strumenti di settore: piani, programmi e protocolli, comunque denominati, sistemi di promozione e di incentivazione, relativi a settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, quali trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile, o adottati nel quadro delle politiche in materia di clima e di energia; r) Convenzione LRTAP: Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.			
--	--	--	--

ART.3 (Impegni nazionali di riduzione delle emissioni) 1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): a) sono ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'allegato II. Il livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029; b) sono ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 di cui alla lettera a). I livelli possono essere fissati secondo una traiettoria non lineare di riduzione, ove economicamente o tecnicamente più efficiente, purché a partire dal 2025 questa converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa definizione sono individuate nei programmi nazionali di cui all'articolo 4. 2. Nel caso in cui risulti che le emissioni del 2025 non possano essere ridotte secondo la traiettoria stabilita, le relazioni di inventario previste dall'articolo 6 individuano i motivi dello scostamento e le misure finalizzate al riallineamento con la traiettoria.	b) sono ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 di cui alla lettera a). I livelli possono essere fissati secondo una traiettoria non lineare di riduzione, ove economicamente o tecnicamente più efficiente, purché a partire dal 2025 questa converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per il 2030. In particolare tale traiettoria non lineare potrà anticipare al 2025 l'obbligo di riduzione delle emissioni previsto per il 2030, in considerazione anche dell'obbligo di conseguimento, nel più breve tempo possibile, degli obiettivi	Il nuovo paragrafo intende rafforzare il concetto di <u>possibilità</u> di anticipare gli obiettivi di riduzione delle emissioni per conseguire nel più breve tempo possibile anche gli obiettivi di qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale. Occorre considerare che attualmente l'Italia ha in corso due procedure di infrazione comunitaria per la non conformità alla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria relativamente a PM10 e NO2 (infrazione n. 2014/2147 e infrazione n. 2015/2043) e che le medesime coinvolgono, in particolare le regioni del bacino padano caratterizzato da una specificità orografica e meteorologica che favorisce la formazione e l'accumulo degli inquinanti, con particolare	NON ACCOGLIBILE Gli obiettivi di riduzione individuati dalla direttiva per ogni singolo Stato membro derivano da un lungo percorso tecnico di condivisione di dati ed informazioni con la Commissione Europea e tengono conto pertanto anche della fattibilità e dei costi associati a tali riduzioni. Pertanto la proposta di anticipazione dell'entrata in vigore degli obblighi di riduzione di 5 anni appare tecnicamente non percorribile in quanto non sarebbe suffragata da alcuna valutazione circa la reale possibilità per l'Italia di
--	---	---	---

3. Ai fini previsti dal presente articolo non si considerano le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonché le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività di cui alle categorie JR e 30 della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, di seguito LRTAP. 4. Nel caso in cui il mancato rispetto di un obbligo di cui al comma 1 sia l'effetto dell'applicazione di metodologie di elaborazione degli inventari previsti dall'articolo 6 aggiornate sulla base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, si possono elaborare, in aggiunta agli inventari di cui all'articolo 6, alle condizioni ed agli effetti previsti dall'allegato TV, Parte 4, inventari nazionali delle emissioni rettificati per gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Al fine di valutare il rispetto di tali condizioni gli obblighi di riduzione di cui al comma 1, lettera c), si considerano fissati alla data del 4 maggio 2012. Dal 2025, se si verificano le circostanze previste dall'allegato IV, Parte 4, paragrafo 1, lettere b). e c), la rettifica è soggetta alle ulteriori seguenti condizioni; a) i fattori di emissione molto diversi non devono derivare dall'applicazione o dell'attuazione, in ambito nazionale, della normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte;	fissati dalla direttiva 2008/50. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa definizione sono individuate nei programmi nazionali di cui all'articolo 4. REGIONE LOMBARDIA (accolta all'unanimità)	riferimento a quelli di natura secondaria. Nelle procedure di infrazione viene contestato all'Italia il mancato rispetto dell'obbligo di risultato e cioè del rientro nei limiti "nel più breve tempo possibile". Il d.lgs. 155/2010 attribuisce alle regioni e alle province autonome la competenza nella predisposizione dei Piani di risanamento della qualità dell'aria e conferisce allo Stato l'obbligo di intervenire con un programma misure di carattere nazionale qualora i superamenti siano influenzati in modo determinante da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa. Lo schema di decreto in oggetto, fissando percentuali di riduzione delle emissioni nazionali dei principali inquinanti e prevedendo la predisposizione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico quale strumento finalizzato a limitare tali emissioni, rappresenta quindi un nuovo dispositivo normativo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria. Si considerino, a tal proposito, le finalità della Direttiva 2016/2284 stessa espresse, in particolare, nei	rispettare gli obiettivi in tempistiche ridotte e a costi sostenibili.
---	---	--	--

b) la Commissione europea deve essere informata in merito alla significativa differenza del fattore di emissione. 5. Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di cui al comma 1 non é rispettato a causa di un inverno eccezionalmente rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo stesso obbligo considera rispettato se la media delle emissioni nazionali per tale anno, quello precedente e quello successivo non supera il livello delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso. 6. In presenza di una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità o di calore, ragionevolmente impossibile da prevedere, gli obblighi di cui al comma 1 si considerano rispettati per un massimo di tre anni, qualora si dimostri che; a) ogni ragionevole azione, inclusa l'attuazione di nuove misure e politiche, é stata compiuta per assicurare il rispetto degli impegni e continuerà ad essere compiuta per rendere il periodo di non conformità il più breve possibile; b) l'attuazione di misure e politiche aggiuntive rispetto alla lettera a) avrebbe costi sproporzionati e potrebbe compromettere in modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o causare un rischio sostanziale di carenza energetica per una parte significativa della		considerando da n. 9 a n. 12, che prevedono il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dall'Unione e la riduzione dei costi sanitari derivanti dall'inquinamento atmosferico attraverso il controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, inteso come riduzione delle emissioni, e ponendo rimedio a eventuali legislazioni inefficaci in materia di controllo alla fonte (come ad esempio, accaduto nel caso dei veicoli diesel). L'emendamento rappresenta anche una opportunità per lo Stato di affermare la convergenza nel raggiungimento degli obiettivi previsti da entrambe le Direttive (2008/50 e 2016/2284). Inoltre, riprendendo la recente sentenza della Corte di Giustizia di condanna della Polonia “La trasposizione in diritto interno di una direttiva non richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in una disposizione di legge o di regolamento espressa e specifica, e che può essere sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso garantisca effettivamente la piena applicazione di tale direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso” (sentenza del 30/06/2016, Commissione/Polonia, C-	
--	--	--	--

popolazione. 7. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea, entro il 15 febbraio del pertinente anno di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, precisando gli inquinanti e i settori interessati e, se disponibile, l'effetto sugli inventari nazionali delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi entro nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, l'applicazione della procedura si considera accettata per l'anno di riferimento. ART.4 (Elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico) 1. Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali previsti dall'articolo 3 e concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1. 2. Il programma nazionale è elaborato dal Ministero sulla base del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, c		648/13), si può dedurre che la trasposizione delle Direttive vada contestualizzata agli ambiti territoriali, nazionale e locali, per garantirne l'effettività della piena applicazione verso gli obiettivi individuati, che nel caso in questione, riguardano anche il conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria. REGIONE LOMBARDIA (commento)	
--	--	--	--

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA. 3. Il primo programma nazionale è predisposto entro il 30 settembre 2018 ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2018, previo parere della Conferenza Unificata. 4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e le misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure di consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Se del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere dal Ministero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi: a) valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali in termini di impatto sulla qualità dell'aria nel territorio nazionale e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se opportuno, i dati e le metodologie del programma europeo di sorveglianza e valutazione denominato EMEP;	4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e le misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure compresi i soggetti responsabili della pianificazione per la qualità dell'aria ai sensi del Dlgs. 155/2010. Si applicano le procedure di consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Se del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere dal Ministero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. REGIONE LIGURIA		NON ACCOGLIBILE La procedura di elaborazione del programma di controllo già prevede opportune forme di coordinamento con le Regioni sia perché stabilisce la necessità di tenere in debita considerazione i piani di risanamento regionali (articolo 4 comma 5 lettera c) come riformulata dal Ministero dell'ambiente), sia perché prevede ai fini dell'approvazione finale del programma l'acquisizione del parere delle regioni appositamente espresso nell'ambito della conferenza unificata prevista dall'articolo 4 comma 3. L'inserimento di una ulteriore fase di consultazione avrebbe l'effetto di ritardare la predisposizione del programma con il conseguente rischio di non rispettare le scadenze imposte dalla direttiva
--	--	--	--

b) ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in materia di qualità dell'aria e di contrasto dell'inquinamento, con l'indicazione delle relative priorità politiche e del rapporto tra tali priorità e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni interessate da impegni di riduzione. Il programma riporta anche le pertinenti funzioni assegnate alle autorità nazionali, regionali e locali dal vigente ordinamento; c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le misure vigenti, del relativo grado di conformità agli obblighi nazionali ed europei e dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero modificate; d) individuazione, sulla base della valutazione di cui alla lettera a) c delle informazioni di cui alle lettere b) e c), di un quadro di possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla lettera c), selezionabili per le finalità previste dal comma 1; e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera d), di specifici insiemi di politiche e misure;		ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le misure vigenti, includere quelle dei piani di qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 155/2010, del relativo grado di conformità agli obblighi nazionali ed europei e dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero modificate; Commento: il punto c già include nella dizione “misure vigenti” anche quelle derivanti dai piani di qualità dell’aria, ma uno specifico riferimento può migliorare la comprensione del testo. NON ACCOGLIBILE Gli specifici insiemi delle politiche e delle misure che saranno previste nel piano nazionale (lett. e) art.4) dovranno prevedere anche l'analisi degli impatti sulla qualità dell'aria trattandosi di nuove misure	ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le misure vigenti, includere quelle dei piani di qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 155/2010, del relativo grado di conformità agli obblighi nazionali ed europei e dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero modificate; Commento: il punto c già include nella dizione “misure vigenti” anche quelle derivanti dai piani di qualità dell’aria, ma uno specifico riferimento può migliorare la comprensione del testo. NON ACCOGLIBILE Il testo proposto mantiene coerenza con quanto stabilito dalla direttiva che non prevede l'obbligo sistematico di valutazione anche dell'impatto
---	--	--	---

f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini di impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, ove possibile, sulla qualità dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, con l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative incertezze; g) selezione delle misure e delle politiche da attuare e definizione dei tempi per la relativa adozione e attuazione ed il relativo riesame; h) individuazione, sulla base del riparto di funzioni previsto dal vigente ordinamento, i soggetti competenti responsabili dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate; i) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono state selezionate e gli strumenti di settore. Il programma riporta le modalità con le quali la selezione ha tenuto conto degli strumenti di settore ed individua i casi in cui gli strumenti di settore devono essere adeguati al programma stesso. 6. Per l'istruttoria del programma nazionale si applicano i seguenti criteri: a) il programma considera tutti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile; . .	f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini di impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, ove necessario a seguito del superamento dei valori limite e obiettivo stabiliti dalla Direttiva 2008/50/CE, sulla qualità dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, con l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative incertezze; REGIONE VENETO (accolta a maggioranza dei presenti) i) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono state selezionate e gli strumenti di settore, nonché con il quadro prescrittivo AIA dei maggiori complessi IPPC nazionali per incidenza di emissioni, secondo gli inventari delle grandi fonti puntuali e delle sorgenti emissive. Il programma riporta le modalità con le quali la selezione ha tenuto conto degli strumenti di settore ed individua i casi in cui gli strumenti di settore ed i quadri prescrittivi devono essere adeguati al programma stesso. REGIONE PUGLIA (accolto a maggioranza)	aggiuntive rispetto a quelle esistenti e quindi non ricomprese (e di conseguenza non valutate) dai piani regionali. La proposta emendativa precedente della lett. f) del comma 5 dell'art. 4 di eliminazione delle parole “, ove possibile” non è stata accolta con la motivazione che la sistematicità nel determinare gli impatti sulla qualità dell'aria determinerebbe un eccessivo onere tecnico di valutazione. Tale motivazione non può essere condivisibile in quanto l'obbligo di rientrare “nel più breve tempo possibile” nei limiti di qualità dell'aria – obiettivo che deve perseguire il presente schema di decreto – è posto prioritariamente in capo allo Stato. Le Regioni, con i loro piani, sono obbligate a fare questo tipo di valutazioni sulla QA per le misure di carattere regionale ma possono risultare non sufficienti a dimostrare il pieno rientro nei limiti – in particolare per le regioni del bacino padano- proprio per la mancanza delle necessarie e più volte richieste misure di carattere nazionale. Non può essere condivisibile neanche la motivazione che la Direttiva prevede tale dicitura in quanto la possibilità può essere valutata dagli Stati membri in	sulla qualità dell'aria e dei costi associati ad ogni set di misure individuate, in quanto tale sistematicità determinerebbe un eccessivo onere tecnico di valutazione, nella maggior parte dei casi non necessario. Si rimanda pertanto alla predisposizione del programma di controllo l'onere della valutazione circa le fattispecie per le quali prevedere la valutazione delle ricadute sulla qualità dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, con l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative incertezze. NON ACCOGLIBILE Il programma ha la finalità di ridurre le emissioni nazionali agendo sui settori maggiormente responsabili dell'inquinamento su una scala di bacino vasta che assicuri un miglioramento generalizzato della qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale. Gli strumenti di settore richiamati dal punto non sono riferiti pertanto alle singole autorizzazioni degli impianti ma alle politiche e strategie adottate
--	---	---	--

b) é assicurata la coerenza tra le politiche e le misure del programma e gli strumenti di settore; c) nella selezione delle misure del programma si valuta anche la proporzionalità tra costi ed entità della riduzione delle emissioni attesa, garantendo priorità a quelle che assicurano una maggiore proporzionalità; d)-nella-selezione delle misure del programma si considera anche la finalità di-rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria nel tenitorio nazionale c, se oppm1uno, degli Stati membri limitrofi; e) 11ella selezione delle misure del programma per la riduzione delle emissioni di particolato fine si assicura priorità a quelle che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di black carbon. 7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III, Parte 1. Il programma nazionale contiene inoltre le misure obbligatorie di cui all'allegato III, Parte 2, e può contenere le misure opzionali di cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente in termini di riduzione delle emissioni. 8. Il programma nazionale é aggiornato almeno ogni quattro anni dalla data di adozione. Si procede comunque all'aggiornamento del programma, in relazione alle politiche e alle misure da attuare, entro diciotto mesi dalla		funzione del rispetto o meno dei limiti di qualità dell'aria. Si richiama inoltre quanto già espresso con nota di pag. 8 (art.3 comma 1 lett.b)) REGIONE LOMBARDIA (commento) La precedente proposta emendativa di Regione Lombardia della lett. f) del comma 5 dell'art. 4 di eliminazione delle parole “, ove possibile” non è stata accolta con la motivazione che la sistematicità nel determinare gli impatti sulla qualità dell'aria determinerebbe un eccessivo onere tecnico di valutazione. Tale motivazione non può essere condivisibile in quanto l'obbligo di rientrare “nel più breve tempo possibile” nei limiti di qualità dell'aria – obiettivo che deve perseguire il presente schema di decreto – è posto prioritariamente in capo allo Stato. Le Regioni, con i loro piani, sono obbligate a fare questo tipo di valutazioni sulla QA per le misure di carattere regionale ma possono risultare non sufficienti a dimostrare il pieno rientro nei limiti – in particolare per le regioni del bacino padano- proprio per la mancanza delle necessarie e più volte richieste misure di carattere nazionale. Non può essere	a livello di settori produttivi.
---	--	---	--

comunicazione di un inventario o di una proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6 da cui risulti il mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero il rischio che questi non siano rispettati. ; 9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale prevista dal presente articolo si applica anche ai relativi aggiornamenti. ART.5 (Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico) L L'attuazione efficace, puntuale e coordinata del programma nazionale rappresenta un obiettivo a cui si. co forma l'azione di tutte le autorità competenti previste dall'articolo 4, comma .5, lettera h). 2. Al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un tavolo di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle		condivisibile neanche la motivazione che la Direttiva prevede tale dicitura in quanto la possibilità può essere valutata dagli Stati membri in funzione del rispetto o meno dei limiti di qualità dell'aria. L'Italia, appunto, è in procedura di infrazione per il non rispetto della Direttiva sulla QA. Si ribadisce la necessità di prevedere a livello nazionale, per i territori interessati dai superamenti dei limiti di qualità dell'aria, scenari di riduzione delle concentrazioni degli inquinanti conseguenti alla riduzione stimata delle emissioni, al fine di valutarne i rientri nei valori fissati dalla Direttiva 2008/50. REGIONE VENETO (commento) NON si condivide il commento del MATT. I due strumenti di pianificazione non sono disgiunti negli obiettivi (il programma nazionale di controllo seleziona misure e politiche anche per la finalità di migliorare la qualità dell'aria ambiente nel territorio nazionale) e neanche nei contenuti perché potranno esserci	
--	--	---	--

politiche del programma nazionale, designati dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo di cinque. Il tavolo di coordinamento assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti c può elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalità di adozione degli atti attuativi del programma nazionale. 3 Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle rispettive competenze. 4. I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni in materia di clima, trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile devono t:sseie coerenti con l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale. 5. I soggetti competenti all'adozione ed all'aggiornamento degli strumenti di settore provvedono ai necessari adeguamenti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i). 6. Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal2019, una relazione sullo stato di attuazione del programma nazionale tenuto conto dei dati forniti dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla	2bis. Al fine di garantire la coerenza con la pianificazione per la qualità dell'aria ai sensi del Dlgs. 155/2010 sono assicurate adeguate forme di coordinamento con i soggetti competenti alla pianificazione per la qualità dell'aria attraverso il Coordinamento di cui all'art 20 del Dlgs. 155/2010. REGIONE LIGURIA 3.Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle rispettive competenze. Ai fini della citata attuazione, le amministrazioni statali possono promuovere accordi e strumenti di coordinamento interregionali o per aree vaste, opportunamente identificate allo scopo. REGIONE PUGLIA (accolto a maggioranza)	sovrapposizioni nelle politiche e misure selezionate nel piano nazionale di controllo afferenti ai diversi settori (agricoltura, energia, industria, trasporti, porti ecc.) e quelle selezionate nei piani di qualità dell'aria. Il piano nazionale di controllo si configura pertanto come uno strumento di pianificazione nazionale che può concorrere agli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria ambiente per le aree di superamento dei limiti o valori obiettivo. Inoltre non è chiaro nel testo del decreto come si attua il necessario coordinamento tra i piani di qualità dell'aria (Dlgs 155/2010) e il piano nazionale di controllo al fine della concorrenza delle strategie nazionali con quelle regionali e al fine di assicurare la coerenza tra i 2 piani come richiesto dalla Direttiva europea 2016/2284 (art 6 comma 2 lettera d). Si chiede pertanto di valutare adeguate modalità di coordinamento in fase di consultazione (art 4 comma 4) e in fase di attuazione (art 5 comma 2). A questo fine si propongono le modifiche all'art. 4 comma 4 e	ACCOGLIBILI CON RIFORMULAZIONE 2. Al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un tavolo di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute, nonché i rappresentanti delle regioni è degli enti locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, designati dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo di cinque. Il tavolo di coordinamento assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti c può elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalità di adozione degli atti attuativi del programma nazionale. Il Coordinamento
--	---	---	--

base della relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). La relazione può contenere proposte, anche di natura legislativa, per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma. 7. Al fine di assicurare una corretta conoscenza del pubblico in merito alla procedura di attuazione del programma nazionale il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, elabora, sulla base degli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e sulla base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al comma 2, una ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche previste dal programma, in cui si indicano le autorità competenti per la relativa attuazione, i tempi previsti per l'adozione degli atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli atti. Tale ricognizione é pubblicata sul sito internet del Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri. 8. La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma 2, non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso o indennità comunque denominato. ART.6 (Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni) I, L'ISPRA elabora e aggiorna:		l'inserimento all'art 5 del comma 2 bis. REGIONE LIGURIA (commento)	previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e degli atti oggetto di discussione nell'ambito del tavolo di coordinamento. 3 Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle rispettive competenze. A tali fini, le amministrazioni statali possono promuovere accordi e strumenti di coordinamento, anche su base interregionale e di area vasta, con le amministrazioni regionali e locali.
---	--	---	---

a) ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabelle A e B, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV; b) ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, nonché gli inventari delle grandi fonti puntuali, per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV; c) una relazione di inventario che accompagna gli inventari, predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, Tabella D, e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Nei casi di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6, le relazioni di inventario degli anni interessati contengono anche le informazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni di tali commi; d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C. Le proiezioni sono inviate al Ministero e all'ENEA almeno quattro mesi prima della data di comunicazione prevista dal calendario dell'allegato I. 2. L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al comma 1, lettera d), elabora e aggiorna ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato 1, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di			
--	--	--	--

tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui all'allegato I, Tabella C. 3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda al riesame dei dati degli inventari nazionali delle emissioni, il Ministero assicura, per il tramite dell'ISPRA che siano svolte le attività necessarie alla consultazione con la Commissione, L'ISPRA assicura l'applicazione delle correzioni tecniche concordate o prescritte dalla Commissione. ART.7			
--	--	--	--

(Monitoraggio degli impatti del/ 'inquinamento atmosferico su ecosistemi) - - 1. Il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi é condotto attraverso -una rete di siti .di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali. 2. Il monitoraggio previsto dal comma 1 é organizzato, sulla base di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio di impatti sugli ecosistemi, attraverso forme di coordinamento e di integrazione con i programmi di monitoraggio previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dalla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e, se opportuno, dalla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) nonché da altre normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale. 3. I siti di monitoraggio ed i criteri per l'esecuzione del monitoraggio previsto dal comma 1, inclusa l'individuazione degli indicatori e delle frequenze e le modalità di rilevazione e di comunicazione dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 30 giugno 2018. A tal	3. I siti di monitoraggio ed i criteri per l'esecuzione del monitoraggio previsto dal comma 1, inclusa l'individuazione degli indicatori e delle frequenze e le modalità di rilevazione e di comunicazione dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni, da adottare entro il 30 giugno 2018. A tal fine possono essere presi a riferimento gli indicatori previsti dalla normativa europea e le metodologie stabilite nell'ambito della		ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE 3. I siti di monitoraggio ed i criteri per l'esecuzione del monitoraggio previsto dal comma 1, inclusa l'individuazione degli indicatori e delle frequenze e le modalità di rilevazione e di comunicazione dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 30 giugno 2018, sentite le Regioni interessate in caso di riferimento a siti appartenenti
--	--	--	---

fine possono essere presi a riferimento gli indicatori previsti dalla normativa europea e le metodologie stabilite nell'ambito della convenzione LRTAP e nei relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale. ART.8 (Comunicazioni) 1. Il Ministero invia alla Commissione europea: a) il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, entro il 10 aprile 2019; b) il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico aggiornato, entro due mesi da ciascun aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 8; c) le proiezioni di cui all'articolo 6, comma 2, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato J-; d) entro il 10 luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro anni l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio utilizzati ai sensi dell'articolo 7; e) entro il 10 luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro anni i dati del monitoraggio condotto ai sensi dell'articolo 7.	convenzione LRTAP e nei relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale. REGIONE PUGLIA		a reti e sistemi di monitoraggio regionali. A tal fine possono essere presi a riferimento gli indicatori previsti dalla normativa europea e le metodologie stabilite nell'ambito della convenzione LRTAP e nei relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale.
---	--	--	---

2. L'ISPRA invia alla Commissione europea gli inventari e le relazioni di cui all'articolo 6, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I, assicurando la coerenza con la comunicazione di informazioni al Segretariato della convenzione LRTAP. Di tale invio è data tempestiva comunicazione al Ministero. 3. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e), e dal comma 2 sono inviate anche all'Agenzia europea per l'ambiente. ART.9 (Sanzioni) 1. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, in attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi. .ART. 10 (Informazione del pubblico) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, il Ministero assicura, anche con la pubblicazione sul proprio sito internet, una attiva e sistematica informazione del pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all'articolo 4,			
---	--	--	--

ai relativi aggiornamenti ed agli inventari, alle proiezioni e alle ulteriori informazioni comunicate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8. ART.11 (Norme finali) 1. Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, é abrogato. 2. .Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del2004. 3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alla loro modifica, ai fini dell'applicazione di norme europee che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente c della tutela del tenitorio e del mare ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ART.12 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse			
--	--	--	--

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.			
--	--	--	--

ALLEGATO III
(di cui all'articolo 4, comma 7)

Testo	Testo emendato Regioni	Note	Parere MATTM
PARTE 1 Omissis PARTE 2 Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo A. Misure di riduzione delle emissioni di ammoniaca Omissis B. Misure per la riduzione delle emissioni di particolato e di black carbon 1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013, può essere vietata la combustione dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, In tal caso, devono essere previste idonee procedure di controllo sul rispetto del divieto. Le deroghe al divieto devono limitarsi ai programmi per la prevenzione degli incendi di	1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013, può essere vietata la combustione dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, rivalutando anche le pratiche di combustione all'aperto ammesse dalla vigente normativa. In tal caso, devono essere previste idonee procedure di controllo sul rispetto del divieto. Le deroghe al divieto devono limitarsi ai programmi per la prevenzione degli incendi di incolto, per la lotta contro i parassiti o per la protezione della biodiversità.	Si ribadisce l'importanza che tale pratica debba essere vietata a livello nazionale in relazione agli impatti emissivi sull'ambiente e sulla salute e si ritiene che debba essere dimostrata e valutata, al contrario, la sua efficacia come "buona" pratica agricola. Anche l'avvio del recente EU Pilot 9180/2017 /ENVI per possibile non conformità della normativa italiana alla nozione di rifiuto per sfalci e	ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE 1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013, può essere vietata la combustione dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, anche in relazione alle ipotesi di combustione ammesse dalla vigente normativa. In caso di divieto, devono essere previste idonee procedure di controllo sul rispetto del divieto. Le

incolto, per la lotta contro i parassiti o per la protezione della biodiversità. Omissis	REGIONE LOMBARDIA (accolta all'unanimità)	potature (articolo 185, comma 1, lettera f) del D.lgs n. 152/06) e notificato al Ministero il 1 marzo 2018, evidenzia l'incongruenza, sia nel recepimento che nei successivi ampliamento, delle esclusioni previste dalla normativa italiana sui rifiuti, con particolare riferimento ai residui vegetali e alla possibilità di smaltirli tramite abbruciamento in loco. Quindi si propone che le misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico convergano verso il massimo contenimento delle emissioni derivanti da tale pratica sulla base di una valutazione puntuale degli impatti conseguenti. La normativa italiana vigente, recentemente modificata, – d.lgs n. 152/06, art.185 e 182 comma 6 bis –, agendo sulle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ha invece ampliato notevolmente la possibilità di combustioni all'aperto dei residui agricoli e forestali, con i conseguenti impatti emissivi sull'ambiente e sulla salute. Si ritiene, pertanto, che il Piano nazionale debba avere particolare attenzione alla limitazione di tale pratica, configurandola come pratica residuale, con le uniche ed esclusive deroghe concesse e individuate puntualmente dall'allegato III della Direttiva 2016/2284 stessa. Dalla lettura integrata dello schema di decreto, della direttiva 2016/2284, della Direttiva rifiuti 2008/98/CE (art.13- protezione della salute umana e dell'ambiente- e art. 2- ambito di	deroghe al divieto devono limitarsi ai programmi per la prevenzione degli incendi di incolto, per la lotta contro i parassiti o per la protezione della biodiversità. Commento: la proposta di emendamento modifica l'articolo 182 comma 6 bis, modifica che non può essere delegata ad un allegato tecnico. Nel merito, non è possibile, in assenza di una istruttoria disciplinata dagli articoli 4 e 5, prevedere l'introduzione di una misura operativa diretta dovendosi invece mantenere la possibilità di modulare tali divieti in sede di definizione del programma di riduzione. Tali divieti potranno altresì estendersi a fattispecie di combustione attualmente ammesse dalla normativa.
---	---	---	--

		esclusione-) e dell'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013 sulle condizionalità, si evince che il divieto di combustione all'aperto di residui vegetali agricoli e forestali in generale dovrebbe già essere operante in tutti gli Stati membri. Si richiama sempre quanto già espresso nella nota di pag.8 (art.3 comma 1 lett. b)). REGIONE LOMBARDIA (commento)	
--	--	---	--